



**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
**DIRETTIVA PER I DELEGATI ALLA VENDITA**

Il Giudice dell'esecuzione:

- viste le modifiche intervenute nella disciplina delle esecuzioni immobiliari di cui al D.L. 83/2015, convertito con Legge 132/2015;
- considerato che appare opportuno uniformare le modalità di vendita tra tutti i delegati;
- rilevato in particolare che ai sensi dello art. 23 comma IX D.L. 83/2015, recante disposizioni transitorie e finali, come modificato in sede di conversione, a mente del quale "Le disposizioni di cui all'art.13...si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto." e che "Quando è stata già disposta la vendita , la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il Giudice o il Professionista delegato dispone una nuova vendita" comporta che le nuove vendite, anche relativamente alle procedure pendenti e per le quali la delega alla vendita sia stata conferita antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2015 (27 giugno 2015), siano fissate ed esperite dal Professionista delegato in ossequio alla nuova normativa introdotta col medesimo D.L. 83/2015 e convertito con L. 132/2015;
- che pertanto appare opportuno uniformare l'attività di interpretazione e applicazione della nuova normativa;

**DISPONE**

che i Professionisti delegati alla vendita si attengano alla seguente forma di applicazione del novellato art.573 c.p.c.:

**A)Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta ai sensi dell'art. 573 c.p.c.**  
Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rialzo minimo indicato nell'avviso di vendita. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto, salvo che detto rilancio sia inferiore al valore dell'immobile e vi siano istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. ;

**B)Qualora , all'esito della gara, il prezzo offerto sia inferiore al valore dell'immobile indicato nell'ordinanza o nell'avviso, si procederà all'aggiudicazione solo ove non vi siano istanze di assegnazione; in tal caso il delegato provvederà su queste;**



C) Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore a quello stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. ; nel qual caso il delegato provvederà su queste.

D) All'offerente che non risulterà aggiudicatario verrà immediatamente restituita la cauzione, senza necessità di autorizzazione del Giudice.

E) Si rammenta che detto iter si applica a tutte le vendite, anche a prezzo ribassato, onde sarà possibile procedere all'assegnazione, ove richiesta, anche a prezzo inferiore a quello di stima, come si evince dallo art. 589 c.p.c., come novellato.

La presente ha valore di integrazione e sostituzione in parte qua delle Ordinanze di Vendita con Delega a professionista, già emesse, le quali –altresi- sono oggi tutte indistintamente rinnovate per la durata di mesi ventiquattro dalla data del presente provvedimento.

Si comunichi a tutti i Delegati alla vendita.

Velletri, li 28 settembre 2015.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Riccardo Audino

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

ASTE  
GIUDIZIARIE.it